



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO**

*Emanato con decreto 5 febbraio 2014, n. 57  
Ultime modifiche emanate con decreto 20 agosto 2014, n. 817  
Entrato in vigore 4 settembre 2014*



**UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN**  
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039  
Email: [affari.generali@uninsubria.it](mailto:affari.generali@uninsubria.it) - PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano I  
Uff. 1.017 – 1.018



## **REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEIO**

### INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI .....	4
Art. 1 - Finalità.....	4
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E ALTRI ORGANI .....	4
Art. 2 - Prorettore Vicario .....	4
Art. 3 - Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.....	4
Art. 4 - Commissioni istruttorie di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione .....	4
Art. 5 - Comitato Unico di Garanzia (CUG).....	5
Art. 6 - Comitato sportivo universitario.....	5
Art. 7 - Riunioni degli Organi collegiali tramite videoconferenza.....	6
Art. 8 - Incompatibilità.....	7
TITOLO III - ELEZIONI .....	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Art. 9 - Ufficio Elettorale Centrale.....	7
Art. 10 - Candidature.....	7
Art. 11 - Svolgimento delle operazioni elettorali.....	8
Art. 12 - Numero di preferenze .....	9
Art. 13 - Operazioni di scrutinio.....	9
Art. 14 - Elezioni telematiche.....	9
Art. 15 - Votazioni a distanza.....	9
Art. 16 - Voti espressi – preferenze.....	10
CAPO II - ELEZIONI DEL RETTORE.....	10
Art. 17 - Elezioni del Rettore .....	10
CAPO III - ELEZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E T/A IN SENATO ACCADEMICO .....	13
Art. 18 - Indizione delle elezioni.....	13
Art. 19 - Elenchi degli aventi diritto al voto .....	13
Art. 20 - Elettorato attivo e passivo.....	13
Art. 21 - Modalità di esercizio del diritto di voto.....	14
Art. 22 - Proclamazione degli eletti .....	15
Art. 23 - Mandato.....	16



CAPO IV - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ATENEO.....	16
Art. 24 - Indizione delle elezioni.....	16
Art. 25 - Elenchi degli aventi diritto al voto .....	16
Art. 26 - Composizione dei seggi.....	16
Art. 27 - Elettorado attivo .....	16
Art. 28 - Elettorado passivo .....	17
Art. 29 - Presentazione delle liste .....	17
Art. 30 - Elezioni con candidatura diretta .....	17
Art. 31 - Pubblicità delle liste e delle candidature .....	18
Art. 32 - Modalità del diritto di voto.....	18
Art. 33 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio .....	18
Art. 34 - Attribuzione dei seggi – Proclamazione degli eletti.....	19
TITOLO IV – STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO.....	19
Art. 35 - Organi delle strutture.....	19
Art. 36 - Dipartimenti.....	20
Art. 37 - Elezione del Direttore di Dipartimento .....	21
Art. 38 - Corsi di studio e Consigli di Corso.....	22
Art. 39 - Elezione del Presidente di Consiglio di Corso .....	22
Art. 40 - Scuola.....	22
Art. 41 - Elezione del Presidente della Scuola.....	23
Art. 42 - Ripartizione competenze Dipartimenti/Corsi di studio/Scuola .....	23
Art. 43 - Scuole di Specializzazione.....	23
Art. 44 - Dottorati di ricerca.....	24
Art. 45 - Elezione del Direttore di Scuola di Specializzazione e del Coordinatore di Dottorato di ricerca ...	24
Art. 46 - Centri di Servizi .....	24
Art. 47 - Centri di ricerca .....	24
Art. 48 - Centri Speciali.....	25
TITOLO V – COMMISSIONI DI DISCIPLINA .....	25
Art. 49 - Commissione di disciplina per gli studenti .....	25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	26
Art. 50 - Entrata in vigore e modifiche.....	26



## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme attuative delle disposizioni statutarie, ivi compresi i procedimenti elettorali.
2. Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
3. La capacità normativa dell'Ateneo si articola nell'emanazione di una pluralità di Regolamenti. In caso di contrasto tra le disposizioni, prevale quanto stabilito in primis dallo Statuto e, in subordine, dal presente Regolamento.
4. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico a maggioranza di almeno due terzi dei componenti e trasmesso al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 168/1989.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Ateneo è organizzato in strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio.

## **TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E ALTRI ORGANI**

### **Art. 2 - Prorettore Vicario**

1. La nomina e il mandato del Prorettore Vicario sono regolati dall'art. 16 dello Statuto di Ateneo.
2. In caso di cessazione anticipata del Prorettore Vicario, il Rettore propone al Senato Accademico una nuova designazione, nel rispetto della sede di appartenenza del Prorettore Vicario uscente. Al momento della designazione, il Prorettore vicario dovrà sottoscrivere per accettazione il programma elettorale originario del Rettore.
3. Non si procederà ad alcuna nomina nel caso di cessazione negli ultimi sei mesi di mandato.

### **Art. 3 - Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione**

1. Le competenze del Senato Accademico sono contenute nell'art. 19 dello Statuto di Ateneo. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera k, il Senato Accademico può svolgere attività conoscitiva anche mediante audizioni; di impulso, anche attraverso raccomandazioni, e valutativa, relativamente alle attività didattiche e di ricerca.
2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo strategico ed è competente per le materie di cui all'art. 23 dello Statuto di Ateneo.

### **Art. 4 - Commissioni istruttorie di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione**

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono nominare apposite Commissioni, temporanee o permanenti, per attività istruttoria, per la formulazione di pareri e per la trattazione di argomenti specifici.
2. Le Commissioni del Senato Accademico devono prevedere la partecipazione di tutte le fasce della componente docente e del personale dirigente e T/A, prediligendo, però la competenza per materia.
3. Le Commissioni del Consiglio di Amministrazione sono costituite tenendo conto unicamente della competenza per materia, a prescindere dal ruolo e dalla fascia di appartenenza.



4. Le Commissioni verranno istituite con provvedimento rettorale; il provvedimento specificherà analiticamente le funzioni, gli ambiti di competenza, la durata e l'eventuale Ufficio a supporto della Commissione.

#### **Art. 5 - Comitato Unico di Garanzia (CUG)**

1. Il *Comitato Unico di Garanzia* sostituisce, unificando in un solo organismo, il Comitato per le pari opportunità ed il Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing, e ne assume tutte le funzioni previste dalla Legge, dai contratti collettivi e da altre disposizioni.
2. Le modalità di costituzione del CUG sono le seguenti:
  - a. la composizione del Comitato è paritetica ed è formata da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, ma in modo che sia garantita la presenza di entrambi i generi;
  - b. i soggetti designati dalle organizzazioni sindacali dovranno confermare la designazione, entro i successivi 7 giorni;
  - c. la designazione dei rappresentanti dell'Ateneo, in numero pari a quello della componente delle organizzazioni sindacali, avverrà previa valutazione delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico rivolto al personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente;
  - d. i requisiti di ammissione e i criteri di valutazione per l'individuazione dei componenti dell'Ateneo sono i seguenti:
    - adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
    - adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale;
    - adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
  - e. Il Presidente verrà individuato tra i rappresentanti dell'Ateneo e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per lo specifico ruolo, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
  - f. La scelta dei rappresentanti dell'Ateneo che avranno presentato la propria candidatura e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
3. Qualora, a seguito dell'avviso pubblico, non pervengano candidature in numero sufficiente a consentire un'adeguata valutazione comparativa, si procede a reiterare l'avviso.
4. Il CUG resta in carica quattro anni.
5. Il CUG adotta un proprio Regolamento di funzionamento. In assenza si applicheranno, ove compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.

#### **Art. 6 - Comitato sportivo universitario**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto di Ateneo, il Comitato Sportivo universitario (CSU):
  - a. sovrintende al programma di sviluppo delle attività sportive dell'Ateneo;
  - b. sovrintende alla gestione degli impianti sportivi, in proprietà o in uso all'Ateneo;
  - c. promuove la pratiche educativo-sportiva delle differenti discipline sportive nazionali;



- d. promuove la pratica agonistica nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali in campo locale, provinciale, nazionale ed internazionale;
  - e. promuove il turismo sportivo universitario, attraverso la partecipazione e l'organizzazione di campus locali, nazionali e internazionali;
  - f. organizza manifestazioni sportive sul territorio di competenza.
2. E' nominato con decreto del Rettore ed è composto da:
- a. il Rettore o un suo delegato;
  - b. n. 2 studenti, in ragione di 1 per la sede di Varese e 1 per la sede di Como, designati dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico, tra gli studenti iscritti all'Ateneo e titolari dell'elettorato passivo;
  - c. il Direttore Generale;
  - d. due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.
3. Il Comitato è presieduto dal Rettore o dal suo delegato.
4. Il Comitato dura in carica tre anni, ad eccezione degli studenti che restano in carica due anni. I componenti decadono qualora perdano la qualifica di membri degli organi che rappresentano o cessino dalle funzioni di delegati del Rettore.
5. Il Comitato è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, ed in seduta straordinaria in caso di necessità o su richiesta di almeno la metà dei propri componenti.
6. Le modalità di funzionamento del Comitato sono demandate a specifico Regolamento adottato dallo stesso. Fino all'adozione di tale Regolamento sono applicabili le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.

#### **Art. 7 - Riunioni degli Organi collegiali tramite videoconferenza**

1. Ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto di Ateneo le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi tramite videoconferenza, tra due o più sedi dell'Ateneo. In tal caso il Presidente comunica nell'avviso di convocazione che l'adunanza si svolgerà con tale modalità, individuando le sedi che saranno tra loro collegate e le aule ove sarà presente il Presidente e il Segretario. Su motivata istanza di almeno un terzo dei componenti, il Presidente può rettificare, entro le 48 ore antecedenti la seduta, l'avviso di convocazione disponendo che la riunione non si svolga in videoconferenza, indicando contestualmente la sede di svolgimento.
2. I componenti dell'organo potranno presenziare in una qualunque delle sedi individuate nell'avviso di convocazione, dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'organo.
3. In apertura di seduta il Presidente, affiancato dal segretario verbalizzante, individua un referente per ogni sede collegata che ha il compito di comunicare i nominativi dei presenti per il calcolo del numero legale per la validità della seduta e della deliberazione.
4. Nei casi in cui debbano svolgersi votazioni a scrutinio segreto, ogni referente per ciascuna sede raccoglie le schede di votazione dei presenti e le inserisce in busta che provvede a sigillare e a recapitare al Presidente dell'Organo. Quest'ultimo provvede all'apertura delle buste e alla proclamazione dell'esito della votazione informando tempestivamente, anche per via telematica, i componenti dell'organo. In caso di urgenza l'Organo può autorizzare il Presidente a proclamare il risultato della votazione con specifica verbalizzazione, con l'ausilio del segretario verbalizzante. Dell'esito della votazione viene data notizia nella prima seduta successiva.



### **Art. 8 - Incompatibilità**

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, non possono ricoprire alcuna delle seguenti cariche:
  - a. Nucleo di Valutazione;
  - b. Collegio dei Revisori;
  - c. Comitato Unico di Garanzia – CUG;
  - d. Consulta Ateneo/Territorio;
  - e. Collegio di disciplina;
2. Il regime di impegno a tempo pieno è richiesto unicamente per le cariche elettive e non per le cariche dove è prevista la designazione mediante avvisi pubblici.
3. Nel caso si verifichi un'ipotesi di incompatibilità previsto dallo Statuto o dalla normativa vigente, il candidato che risulti eletto deve comunicare, per iscritto, all'Ufficio Elettorale Centrale, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, presso quale organismo intenda esercitare il proprio mandato. Il mancato esercizio dell'opzione nei termini indicati equivale ad opzione a favore del Senato Accademico.
4. Qualora, nel corso del proprio mandato, un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione o del Nucleo, debba succedere ad un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico o del Nucleo, verrà invitato dagli uffici competenti ad esercitare l'opzione a favore dell'organismo presso il quale intenda esercitare la prosecuzione del proprio mandato. La mancata manifestazione della preferenza equivale ad opzione nell'organo in cui sta già esercitando il mandato.
5. Per ogni incarico trovano applicazione le disposizioni normative vigenti relative alla materia delle incompatibilità.

## **TITOLO III - ELEZIONI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 9 - Ufficio Elettorale Centrale**

1. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, di cui al presente titolo, è nominato, dal Rettore, l'Ufficio Elettorale Centrale, composto da:
  - a. Direttore Generale o suo delegato con funzione di Presidente;
  - b. due professori o ricercatori di ruolo dell'Ateneo, di cui almeno uno in materie giuridiche;
  - c. un funzionario amministrativo dell'Amministrazione Centrale in qualità di Segretario.
2. L'Ufficio Elettorale Centrale dura in carica 4 anni.

#### **Art. 10 - Candidature**

1. Ove non diversamente stabilito, per tutte le elezioni è necessaria una preventiva formalizzazione della/e candidatura/e.
2. Le candidature, in forma scritta, devono essere presentate all'Ufficio elettorale centrale, per il tramite dell'Ufficio competente, dai singoli candidati entro i termini stabiliti dai decreti di indizione delle elezioni.
3. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma, l'Ufficio elettorale centrale rende noto l'elenco dei candidati mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Università. Copia dell'elenco deve essere messa a disposizione degli elettori presso il seggio.



4. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, l'Ufficio elettorale centrale provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell'Università.

#### **Art. 11 - Svolgimento delle operazioni elettorali**

1. Ove non diversamente stabilito nel presente Regolamento o nei decreti di indizioni delle elezioni, le elezioni si svolgono in una giornata. Nel giorno di svolgimento delle votazioni e nelle 24 ore precedenti le elezioni, è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
2. I seggi restano ininterrottamente aperti per almeno 8 ore.
3. Al momento della loro chiusura possono esercitare il diritto di voto solo gli elettori ancora presenti all'interno dei locali del seggio.
4. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto del Rettore e sono composti da:
  - a. un docente o un funzionario dell'Ateneo in qualità di Presidente;
  - b. due componenti scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università;
  - c. per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, anche uno studente regolarmente iscritto all'Università, sorteggiato tra quelli designati.
5. All'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente:
  - a. designa il Vice Presidente ed il Segretario;
  - b. verifica la disponibilità del materiale necessario a consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali e l'idoneità dei locali e delle strutture di cui è dotato il seggio al fine di garantire la segretezza del voto.

Affinché il seggio operi validamente devono essere presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente.

6. Il Presidente:
  - a. sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali;
  - b. può avvalersi dell'ausilio di personale dell'Università per regolare l'accesso al seggio;
  - c. può disporre la sospensione delle operazioni per gravi motivi, sentito l'Ufficio Elettorale Centrale;
7. Al fine dello svolgimento delle operazioni elettorali, il Presidente o un altro componente del seggio:
  - a. accerta l'identità personale dell'elettore, mediante il controllo di un documento di identità personale o tramite riconoscimento diretto;
  - b. consegna all'elettore le schede per l'elezione delle singole rappresentanze, ciascuna di colore diverso;
  - c. invita l'elettore ad esercitare il diritto di voto all'interno della cabina elettorale.
8. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna le schede votate, debitamente ripiegate, al Presidente che, in sua presenza, provvede ad inserirle nell'apposita urna ed a far annotare, nell'elenco degli aventi diritto al voto, l'avvenuta votazione.
9. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto; l'impedimento non evidente può essere dimostrato con certificato rilasciato da medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

#### **Art. 12 - Numero di preferenze**

1. Ove non diversamente stabilito dallo Statuto o dal presente Regolamento, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore.
2. In caso di elezioni di Organi monocratici l'elettore potrà esprimere un'unica preferenza.
3. In caso di parità di voti risulterà eletto: per i professori e i ricercatori e per il personale tecnico-amministrativo il più anziano in ruolo e, a parità, il più anziano d'età; per gli studenti il più anziano d'età.
4. Per anzianità di ruolo dei Professori di I fascia si terrà conto della data di nomina come Professore straordinario; per i professori di II fascia si terrà conto della data di nomina come professore associato non confermato; per i ricercatori si terrà conto della data della presa di servizio nel ruolo; per il personale tecnico amministrativo si terrà conto della data di prima presa servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

#### **Art. 13 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli stessi componenti del seggio ed hanno inizio, di norma, al termine delle operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Qualora lo scrutinio avvenga in un giorno successivo allo svolgimento delle votazioni il Presidente di seggio adotterà tutte le misure atte a garantire l'integrità delle urne contenenti le schede votate e del locale di ubicazione del seggio.
2. In caso di contestazione di voto, il Presidente di seggio, ne decide provvisoriamente l'assegnazione, gli altri componenti del seggio possono chiedere la verbalizzazione di eventuali loro rilievi. L'Ufficio Elettorale Centrale decide definitivamente in merito alla loro assegnazione.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio i Presidenti di seggio consegnano all'Ufficio Elettorale Centrale i diversi plichi, chiusi e sigillati in modo da garantirne l'integrità, contenenti separatamente i verbali delle operazioni di scrutinio, le schede votate e il restante materiale elettorale.

#### **Art. 14 - Elezioni telematiche**

1. Lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli successivi può avvenire, quando possibile, con procedure telematiche atte, comunque, a garantire la segretezza del voto. Apposito Regolamento definirà le procedure d'uso.

#### **Art. 15 - Votazioni a distanza**

1. Per le elezioni degli organi di Ateneo è possibile esercitare il voto a distanza secondo le modalità di cui ai commi successivi; per le elezioni dei Direttori e dei Presidenti il Decreto di indizione delle elezioni può prevedere, a discrezione del Decano, la possibilità di esercitare il voto a distanza. La votazione a distanza è esclusa nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze degli studenti.
2. Gli elettori impossibilitati a recarsi presso i seggi elettorali per motivate e oggettivamente non rinviabili esigenze di servizio, possono chiedere di esercitare il diritto di voto tramite posta. A tale scopo l'elettore dovrà presentare all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo, entro il terzo giorno lavorativo precedente quello della prima votazione, una motivata istanza scritta indirizzata al responsabile del procedimento, accompagnata da una dichiarazione del responsabile della struttura di appartenenza (Direttore di Dipartimento per il personale docente, per i ricercatori e per gli studenti, Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo) che attesti le non rinviabili esigenze istituzionali che tratterranno l'elettore fuori sede per una o più delle giornate in cui si svolgeranno le

votazioni. Il responsabile del procedimento curerà la tempestiva consegna all'elettore di quanto necessario (una o più schede elettorali debitamente vidimate, a seconda delle giornate in cui l'elettore è impossibilitato e la/le busta/e di cui al paragrafo seguente) per esercitare il diritto di voto. L'elettore potrà esprimere il voto facendo pervenire all'ufficio protocollo dell'Ateneo, entro le ore 12.00 del giorno antecedente ciascuna votazione, la busta fornita dal responsabile del procedimento, chiusa e da lui controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:

- a. la scheda elettorale ripiegata
- b. copia del proprio documento di identità, in corso di validità, debitamente sottoscritta in originale.

Le buste verranno conservate a cura e sotto la responsabilità del responsabile del procedimento, per essere poi consegnate al presidente della commissione scrutinatrice il giorno delle votazioni.

Ove la busta non fosse sigillata e controfirmata ovvero non contenesse il documento di identità sottoscritto dall'elettore, la scheda verrà annullata.

#### **Art. 16 - Voti espressi – preferenze**

1. Nell'ambito delle elezioni disciplinate dal presente titolo, per voto si intende voto espresso, ossia voto di preferenza, scheda bianca o scheda nulla.

### **CAPO II - ELEZIONI DEL RETTORE**

#### **Art. 17 - Elezioni del Rettore**

1. Le elezioni del Rettore sono indette dal Decano del corpo accademico nel periodo 1 febbraio – 30 aprile antecedente l'elezione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo. Il Decano è il Professore di prima fascia più anziano in ruolo. A parità di anzianità in ruolo si considera Decano il più anziano di età.
2. Nel provvedimento di indizione delle votazioni, che viene pubblicato sul sito web di Ateneo dell'Ateneo, sono indicate le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni, l'ubicazione dei seggi, di cui uno a Varese e uno a Como, nonché il calendario delle votazioni, che si svolgono nel periodo tra il 1 e il 31 luglio. Del contenuto del Decreto viene data tempestiva comunicazione a tutto il personale.
3. Nel corso del mese di maggio antecedente l'elezione, vengono rese pubbliche le candidature alla carica di Rettore e i connessi programmi. Le candidature sono presentate al Decano, presso l'Ufficio competente, a partire dal giorno successivo alla data del Decreto di indizione delle elezioni ed entro il termine dallo stesso stabilito.
4. I candidati alla carica di Rettore devono presentare per iscritto:
  - a. la propria candidatura esprimendo l'indicazione, vincolante, del candidato alla carica di Prorettore Vicario;
  - b. il proprio programma elettorale
  - c. l'accettazione del candidato alla carica di Prorettore Vicario.
  - d. la dichiarazione di impegno a optare per il tempo pieno, se eletti, relativamente ai soli candidati alle cariche di Rettore e di Prorettore Vicario che si trovino in regime a tempo definito.
5. Il Prorettore vicario deve essere individuato tra i professori di prima fascia incardinati nella sede diversa da quella del candidato Rettore, individuata sulla base della sede legale del Dipartimento di appartenenza, come indicata nel Decreto istitutivo. Il candidato alla carica di Prorettore Vicario deve possedere i medesimi requisiti soggettivi del candidato Rettore.



6. Per il complesso delle due cariche di Rettore e Prorettore Vicario è possibile esprimere un'unica candidatura.
7. Il Decano rende noti i nominativi dei candidati alla carica di Rettore e di Prorettore Vicario e i programmi elettorali, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
8. Con successivo decreto, il Decano nomina i componenti dei seggi elettorali e gli eventuali supplenti. Tutti i componenti e i supplenti devono essere presenti all'atto di insediamento del seggio.
9. L'elettorato passivo è riservato ai professori di ruolo di prima fascia, in servizio in un Ateneo italiano e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Coloro che si trovano in regime di tempo definito, devono impegnarsi, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti.
10. I candidati alla carica di Rettore o di Prorettore vicario non possono far parte dei seggi elettorali.
11. Godono dell'elettorato attivo i soggetti in servizio presso l'Ateneo, in possesso dei seguenti requisiti alla data di ciascuna votazione:
  - a. i professori di prima e di seconda fascia (anche a tempo determinato);
  - b. i ricercatori (anche a tempo determinato);
  - c. i rappresentanti degli studenti eletti negli Organi di Governo dell'Ateneo, nei Consigli di Dipartimento e nelle Scuole;
  - d. il personale dirigente, anche a tempo determinato e il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, il cui voto è ponderato nella misura del venticinque per cento rispetto al numero dei professori e ricercatori, anche a tempo determinato.
12. Ai fini della ponderazione del voto del personale dirigente e tecnico-amministrativo si procederà moltiplicando il numero di voti espressi (preferenze, schede bianche e nulle) dal personale dirigente e tecnico-amministrativo per il coefficiente (c) così determinato:

$$c = 0,25 \times \frac{\text{n. professori e ricercatori anche a tempo determinato aventi diritto al voto alla data delle votazioni}}{\text{n. pers.dirig. e tec-amm avente diritto al voto alla data delle votazioni}}$$

Il coefficiente è individuato prendendo in considerazione i primi tre decimali senza arrotondamento.

Qualora dal computo della ponderazione dei voti risultasse un numero con cifre decimali, il numero è arrotondato all'intero più vicino come segue: decimali  $\leq 0,5$  arrotondamento per difetto; decimali  $> 0,5$  arrotondamento per eccesso.

13. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall'Amministrazione e pubblicati sul portale dell'Ateneo, entro il decimo giorno precedente quello della prima votazione. Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto entro i successivi cinque giorni al Decano che decide tempestivamente, dandone comunicazione agli interessati.
14. Ogni seggio è composto da:
  - a. un professore di prima fascia, che assume le funzioni di Presidente;
  - b. un professore di seconda fascia;
  - c. un ricercatore, anche a tempo determinato;
  - d. un funzionario del personale tecnico-amministrativo, con funzioni di segretario;
  - e. uno studente.

All'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente designa il Vice Presidente.

15. Affinché il seggio operi validamente devono essere presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente.



16. Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Le votazioni dovranno svolgersi in giorni non consecutivi. Le singole votazioni si svolgono in un'unica giornata. I seggi restano aperti ininterrottamente per almeno 8 ore.
17. Ciascun elettore può esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio al quale è iscritto o presso altro seggio esclusivamente previa richiesta dell'interessato che dovrà pervenire all'amministrazione entro e non oltre le ore 9.00 del giorno precedente ogni votazione.
18. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, un componente del seggio provvede all'identificazione dell'elettore mediante esibizione di idoneo documento di identità personale o a seguito di riconoscimento da parte di un componente del seggio, che ne garantisce l'identità personale ed il possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto, apponendo la propria firma negli appositi spazi sul registro dei votanti.
19. Ogni elettore esprime la propria preferenza apponendo sulla scheda il nominativo del candidato prescelto. Nei casi di omonimia il voto di preferenza è ritenuto valido solo se accompagnato dal nome di battesimo del candidato e/o dalla data di nascita.
20. Sono considerate nulle le preferenze espresse per più di un candidato o recanti segni di riconoscimento. Sono nulle le preferenze espresse per soggetti non candidati.
21. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, possono esercitare il diritto di voto gli elettori ancora presenti nei locali del seggio.
22. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto; l'impedimento non evidente può essere dimostrato con certificato rilasciato da medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.
23. terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto e verificano che le schede votate siano in numero pari a quello dei votanti.
24. Le operazioni di scrutinio si svolgono nella giornata immediatamente successiva alle operazioni di verifica di cui al precedente punto.
25. La Commissione di scrutinio è composta dai presidenti di seggio, assistiti da uno o più funzionari, designati dal Direttore Amministrativo. La presidenza della Commissione è assunta dal Presidente di seggio con maggiore anzianità in ruolo o, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
26. Dopo avere accertato la regolarità delle operazioni di voto, la Commissione verifica la validità della seduta elettorale in base a come definito al punto 30. In caso di validità procede allo spoglio delle schede e ne redige apposito verbale. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche
27. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto se consegue la maggioranza assoluta delle preferenze considerata la ponderazione dei voti del personale dirigente e del personale tecnico amministrativo di ruolo. Nel caso di mancata elezione, anche per il mancato raggiungimento del quorum di validità, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano conseguito il maggior numero di preferenze. Risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nella seduta di ballottaggio. In caso di parità, viene eletto il candidato con maggiore anzianità nei ruoli universitari e, in ulteriore subordine, con maggior anzianità anagrafica.
28. Per la validità delle prime tre votazioni è richiesto che vi abbia partecipato la metà più uno degli aventi diritto, considerando per il personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo la ponderazione di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto, da calcolarsi sulla base di quanto definito al precedente punto 13 relativamente al totale dei votanti.  
Per la validità del ballottaggio non è previsto alcun quorum.



29. Il Decano proclama l'esito delle votazioni dandone adeguata pubblicità, entro i tre giorni successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione all'Albo dell'Università e sul portale informatico dell'Ateneo. Provvede quindi a darne comunicazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'emanazione del decreto ministeriale di nomina.

### **CAPO III - ELEZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E T/A IN SENATO ACCADEMICO**

Il dispositivo elettorale, anche ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto, è teso a garantire l'equilibrata rappresentanza delle sedi, degli ambiti e dei Settori Scientifico Disciplinari non altrimenti rappresentati, nonché la sostituzione dei Direttori di Dipartimento eletti in Senato Accademico.

L'ambito per un Dipartimento è stabilito con delibera del Consiglio di Dipartimento.

Il presente Capo disciplina le elezioni ordinarie dei:

- a. rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico
- b. dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico.

#### **Art. 18 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo, in Senato Accademico sono indette con decreto rettorale, almeno 60 giorni prima dalla data di svolgimento delle elezioni stesse.
2. Il decreto di indizione è reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web dell'Università.

#### **Art. 19 - Elenchi degli aventi diritto al voto**

1. Ove non diversamente stabilito dal decreto di indizione, gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti, per ciascuna delle categorie da eleggere, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza e sono pubblicati sul sito web e/o depositati presso apposito Ufficio dell'Amministrazione Centrale, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni. Il decreto di indizione delle elezioni stabilirà le modalità della consultazione di tali elenchi.
2. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati immediatamente al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale che decide tempestivamente.

#### **Art. 20 - Elettorato attivo e passivo**

1. Godono dell'elettorato attivo:
  - a. i professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio alla data di svolgimento delle votazioni, che non sia sospeso dal servizio a causa di procedimento penale o disciplinare, in via cautelativa o definitiva;
  - b. il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio alla data di svolgimento delle votazioni
  - c. il personale dirigente;
  - d. il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale.
2. E' escluso il personale sospeso dal servizio a causa di procedimento penale o disciplinare, in via cautelativa o definitiva;
3. Possono essere eletti:
  - a. I professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori in servizio alla data di svolgimento delle votazioni, che abbiano presentato la propria candidatura, che non si trovino nelle seguenti situazioni di incompatibilità:



- art.10 della L. 311/1958 - congedo straordinario per ragioni di studio e di ricerca all'estero;
  - art. 1 Legge 1114/1962 - impieghi presso Enti e organismi internazionali o per l'esercizio presso Stati esteri;
  - art. 12 comma 2 DPR 382/1980 qualora si tratti di direzione di Istituti e Laboratori di ricerca con sede all'estero;
  - art.13 del DPR 382/1980 - aspettativa obbligatoria per cause di incompatibilità;
  - art. 21 comma 6 Legge 49/1987 - congedo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo;
  - art. 68 D. Lgs 165/2001- aspettativa per mandato parlamentare;
  - e fatte salve le seguenti esclusioni:
    - il personale docente assunto a tempo determinato per un periodo inferiore a quattro anni;
    - il personale docente sospeso dal servizio a causa di procedimento penale o disciplinare, in via cautelativa o definitiva.
4. I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori che operano in regime di tempo definito godono dell'elettorato passivo, qualora candidati, con l'obbligo, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno. Inoltre, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data dello svolgimento delle votazioni, che abbia presentato la propria candidatura, fatte salve le seguenti esclusioni:
- a. il personale tecnico-amministrativo assunto a tempo determinato per un periodo inferiore a tre anni;
  - b. il personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio a causa di procedimento penale o disciplinare, in via cautelativa o definitiva;
  - c. il personale dirigente;
6. E' costituito un unico collegio elettorale, senza distinzioni tra le due sedi dell'Ateneo.

#### **Art. 21 - Modalità di esercizio del diritto di voto**

1. L'elettore manifesta il proprio voto indicando, negli appositi spazi contenuti nella scheda, in modo chiaro e intelligibile, la propria preferenza, oppure tracciando un segno sulla preferenza già indicata.
2. L'elettore può esprimere una preferenza per ciascuna scheda. Ulteriori preferenze si considerano come non apposte e vengono fatte salve quelle espresse validamente, secondo l'ordine di espressione del voto.
3. Per il personale docente:
  - a. per l'elezione dei dieci rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo in Senato Accademico (esclusi i Direttori di Dipartimento di cui al successivo punto), a ciascun docente elettore verranno consegnate due schede elettorali, di colore diverso, secondo la fascia di appartenenza da utilizzare per esprimere due preferenze.  
La preferenza manifestata nella prima scheda, a pena di nullità, dovrà essere espressa per un docente della fascia di appartenenza dell'elettore; nella seconda scheda la preferenza potrà essere espressa liberamente, senza vincoli di fascia di appartenenza. L'elettore potrà ripetere il nominativo indicato nella prima scheda.
  - b. per le elezioni dei cinque direttori di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera e) dello Statuto di Ateneo, a ciascun docente elettore verrà consegnata una scheda elettorale, di un unico colore per tutto il corpo docente, da utilizzare per l'indicazione di una preferenza fi-

nalizzata all'elezione dei 5 componenti del Senato accademico da identificare tra i Direttori di Dipartimento;

4. Per il personale T/A l'elettore manifesta il proprio voto indicando, negli appositi spazi contenuti nella scheda, in modo chiaro e leggibile, il nominativo del candidato prescelto.
5. Sono nulle le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono nulle altresì le schede contenenti preferenze espresse per elettori non candidati, o appartenenti ad una categoria diversa da quella votata.
6. Nei casi di omonimia il voto di preferenza è ritenuto valido solo se accompagnato dalla data di nascita.
7. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, un componente del seggio provvede all'identificazione dell'elettore mediante esibizione di idoneo documento di identità personale o a seguito di riconoscimento da parte di un componente del seggio, che ne garantisce l'identità personale ed il possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto, apportando la propria firma negli appositi spazi sul registro dei votanti.
8. La validità della votazione prescinde dalla percentuale dei votanti.

#### **Art. 22 - Proclamazione degli eletti**

1. L'Ufficio Elettorale Centrale proclama l'esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione agli Albi dell'Università e sul sito web di Ateneo.
2. Risultano eletti:
  - a. i Direttori di Dipartimento maggiormente votati, con garanzia della rappresentanza dei cinque ambiti disciplinari presenti in Ateneo: ambito medico; ambito naturalistico-informatico-umanistico; ambito delle scienze esatte; ambito economico; ambito giuridico-sociale.
  - b. dei dieci seggi rimanenti, i primi sei sono assegnati a coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti con la prima scheda, con la garanzia di due seggi a ciascuna delle tre fasce di docenza, assicurando altresì la rappresentanza equilibrata delle due sedi, Varese e Como.
  - c. I rimanenti quattro seggi sono assegnati ai docenti più votati con la seconda scheda, senza considerazione della fascia di appartenenza e della sede.
  - d. hanno diritto ad essere eletti i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza con il numero dei due rappresentanti eleggibili per ciascuna delle due sedi.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del mandato di un Direttore di Dipartimento, eletto in Senato Accademico, sono indette apposite elezioni suppletive.  
La durata della carica del nuovo Direttore di Dipartimento, in Senato Accademico, coincide con la durata originaria del mandato.
4. I risultati elettorali, comprensivi del numero delle preferenze ottenute, verranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
5. Ricorsi avverso i risultati elettorali possono essere presentati per iscritto, entro i successivi cinque giorni, al Rettore, che decide tempestivamente, sentito l'Ufficio Elettorale Centrale. Contro quest'ultima pronuncia può essere proposto appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva. Alle decisioni suddette è data la pubblicità di cui al primo comma del presente articolo.
6. Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore; gli Organi si intendono validamente costituiti anche in caso di mancata o insufficiente elezione di una o più rappresentanze.



**Art. 23 - Mandato**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa, o perdita, entro i 6 mesi antecedenti la scadenza dell'Organo, dei requisiti di eleggibilità dei rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo, il Rettore indice, entro 60 giorni, le elezioni suppletive per la categoria/fascia rimasta priva.

**CAPO IV - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ATENEO**

Nel presente Capo sono disciplinate le modalità per le elezioni studentesche in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Dipartimento, nel Consiglio di Corso di Studio, nel Consiglio della Scuola (di Medicina).

**Art. 24 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni sono indette dal Rettore, con decreto reso pubblico mediante affissione all'Albo di Ateneo, agli albi dei Dipartimenti e sul sito web di Ateneo, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Il Decreto indica il numero dei rappresentanti da eleggere nei diversi Organi, nonché le modalità ed i termini per il deposito delle candidature, ove previsto, e per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

**Art. 25 - Elenchi degli aventi diritto al voto**

1. Ove non diversamente stabilito, gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti, per ciascuna delle categorie da eleggere, in ordine alfabetico, senza distinzione di sesso e di cittadinanza e sono pubblicati sul sito web e/o depositati presso apposito Ufficio dell'Amministrazione Centrale, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni. Il decreto di indizione delle elezioni stabilirà le modalità della consultazione di tali elenchi.
2. Gli eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati al Rettore, che decide, sentito l'Ufficio Elettorale Centrale di cui all'art. 9.

**Art. 26 - Composizione dei seggi**

1. Con Decreto del Rettore sono costituiti i seggi elettorali composti da:
  - a. un docente o un funzionario dell'Ateneo in qualità di Presidente;
  - b. due componenti scelti tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università;
  - c. uno studente regolarmente iscritto all'Università, sorteggiato tra quelli designati dai capolista come previsto dal successivo art. 29.

**Art. 27 - Elettorato attivo**

1. Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione, hanno diritto al voto:
  - a. tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e alle Scuole di specializzazione alla data di svolgimento delle votazioni;
  - b. tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria.



#### **Art. 28 - Elettorato passivo**

1. Hanno diritto a presentare la propria candidatura gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico ad un corso di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera h) della legge 240/2010.

#### **Art. 29 - Presentazione delle liste**

1. L'elezione avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, ad eccezione dei casi di cui all'articolo successivo.
2. Le liste per l'elezione a componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e del Nucleo di valutazione devono essere congiunte e contenere le candidature degli studenti di entrambe le sedi a tali Organi; ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi più due ed essere contrassegnata da un simbolo o da un motto scritto o disegnato in nero, racchiuso in un cerchio e presentato in formato elettronico e cartaceo. Il primo studente indicato nella lista è individuato come capolista.
3. La presentazione delle liste avviene mediante deposito di domanda congiunta dei candidati inclusi nella lista, da loro sottoscritta, corredata da almeno 50 firme di studenti aventi diritto di voto per l'elezione di tali rappresentanti.
4. Alle liste devono essere allegate fotocopie dei documenti di identità dei candidati e dei sottoscrittori e degli studenti che potranno essere chiamati a far parte di un seggio elettorale.
5. Ogni studente può firmare la domanda di presentazione di una sola lista per l'elezione dei rappresentanti in seno a ciascuno degli Organi di cui all'Oggetto del presente Regolamento.
6. Le liste devono essere presentate entro il 25° giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
7. Contestualmente al deposito delle liste, ciascun capolista indica i nominativi di tre studenti che non siano candidati (di cui uno da considerarsi effettivo e due supplenti), iscritti all'Università, che potranno essere chiamati a far parte di un seggio elettorale, nonché di eventuali rappresentanti di lista. Questi ultimi potranno assistere a tutte le operazioni elettorali e di scrutinio presso i seggi e presso l'Ufficio Elettorale Centrale e far inserire a verbale le loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.
8. Non saranno ammesse le liste prive dei nominativi dei tre studenti che potranno essere chiamati a far parte dei seggi elettorali.

#### **Art. 30 - Elezioni con candidatura diretta**

1. Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento avvengono mediante presentazione diretta della candidatura.
2. La presentazione della/e candidatura/e avviene mediante deposito di domanda sottoscritta dal/dai candidato/i, corredata da almeno dieci firme di studenti aventi diritto di voto per l'elezione di tali rappresentanti, accompagnata da copia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità del/dei candidato/i. Ogni studente può firmare una sola domanda di presentazione.
3. Contestualmente al deposito della/e candidatura/e, il/i candidato/i dovrà/anno indicare i nominativi di due studenti che non siano candidati (di cui uno effettivo e uno supplente), iscritti all'Università, anche sottoscrittori, che potranno essere nominati quali componenti di un seggio elettorale.
4. Non saranno ammesse candidature prive di tali nominativi. Il/I candidato/i potrà/anno altresì indicare i nominativi di massimo due eventuali sottoscrittori che potranno assistere a tutte le opera-

zioni elettorali e di scrutinio presso i seggi e presso l'Ufficio Elettorale Centrale e far inserire a verbale le loro dichiarazioni per quanto attiene al regolare svolgimento delle operazioni medesime.

#### **Art. 31 - Pubblicità delle liste e delle candidature**

1. Entro 48 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste e/o della candidatura diretta, l'Ufficio Elettorale Centrale rende noto, con comunicato affisso all'Albo Rettorale, l'elenco delle liste/candidature ammesse, di quelle non ammesse e di quelle che presentino irregolarità, comunque sanabili e regolarizzabili entro le 24 ore successive.
2. Almeno 6 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste/candidature ammesse sono rese pubbliche dall'Ufficio Elettorale Centrale mediante affissione agli Albi dell'Università di un manifesto riportante:
  - a. le liste con il relativo contrassegno o motto, in ordine di presentazione, per ciascuno degli Organi a cui le elezioni si riferiscono;
  - b. il nome e cognome dei candidati, cui è assegnato un numero progressivo seguendo l'ordine con il quale gli stessi sono stati elencati all'atto di presentazione della lista;
  - c. i seggi cui gli elettori potranno accedere, la loro ubicazione, nonché l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

#### **Art. 32 - Modalità del diritto di voto**

1. Per le elezioni con presentazione di liste, l'elettore manifesta il proprio voto tracciando un segno sulla lista prescelta o sul simbolo della lista prescelta e/o nell'apposito spazio accanto al nome del candidato prescelto.
2. Per le elezioni con candidatura diretta, l'elettore manifesta il proprio voto indicando, negli appositi spazi contenuti nella scheda, in modo chiaro e intelligibile, le proprie preferenze, oppure tracciando un segno sulla preferenza già indicata.
3. L'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore. Ulteriori preferenze si considerano come non apposte e vengono fatte salve quelle espresse validamente, secondo l'ordine di espressione del voto.
4. Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono nulle altresì le schede contenenti preferenze espresse per elettori non candidati, o appartenenti ad una categoria diversa da quella votata.
5. Nei casi di omonimia il voto di preferenza è ritenuto valido solo se accompagnato dalla data di nascita o dal numero di matricola.
6. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, un componente del seggio provvede all'identificazione dell'elettore mediante esibizione di idoneo documento di identità personale o a seguito di riconoscimento da parte di un componente del seggio, che ne garantisce l'identità personale ed il possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto, apportando la propria firma negli appositi spazi sul registro dei votanti.

#### **Art. 33 - Svolgimento delle operazioni di scrutinio**

1. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
  - a. schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico;
  - b. schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione;
  - c. schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione;

- d. schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento;
  - e. schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola (di Medicina);
  - f. schede per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio.
2. Lo scrutinio per l'elezione con candidatura diretta, riguarda i soli voti di preferenza; per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, con lista, i voti di lista e le preferenze espresse all'interno di ogni lista.

**Art. 34 - Attribuzione dei seggi – Proclamazione degli eletti**

1. L'Ufficio Elettorale Centrale proclama l'esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione agli Albi dell'Università e sul sito web di Ateneo.
2. I risultati elettorali, comprensivi del numero delle preferenze ottenute, verranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
3. I seggi vengono attribuiti alle liste concorrenti mediante applicazione del sistema proporzionale. Hanno diritto ad essere eletti i candidati che, all'interno di tali liste, hanno riportato il maggior numero di voti, fino a concorrenza con il numero dei seggi attribuiti alla lista e nei limiti del numero degli eleggibili per ciascuna delle due sedi dell'Ateneo.
4. Nelle elezioni con candidatura diretta, hanno diritto ad essere eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nei limiti del numero degli eleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano d'età.
5. Gli organi rimasti privi di rappresentanti degli studenti, per mancata candidatura o elezione, si intendono validamente costituiti senza rappresentanza studentesca e senza ricorrere ad elezioni suppletive.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei rappresentanti degli studenti, si procede alla nomina di coloro che risultano i primi tra i non eletti delle rispettive liste. In assenza di candidati non eletti nella lista di appartenenza, si procede alla nomina dei candidati non eletti nella lista successiva più votata; in caso di votazioni senza presentazione di liste si procede alla nomina del o dei candidati successivi. Non si considera causa di cessazione il conseguimento della laurea triennale in caso di successiva iscrizione al corso di laurea magistrale.
7. Le sostituzioni hanno efficacia fino alla successiva elezione.
8. Ricorsi avverso i risultati elettorali possono essere presentati per iscritto, entro i successivi cinque giorni, al Rettore, che decide tempestivamente, sentito l'Ufficio Elettorale Centrale. Contro quest'ultima pronuncia può essere proposto appello al Senato Accademico, che decide in via definitiva. Alle decisioni suddette è data la pubblicità di cui al primo comma del presente articolo.

**TITOLO IV – STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

**Art. 35 - Organi delle strutture**

1. Ai sensi dell'art. 70 comma 2 dello Statuto di Ateneo, I Dipartimenti, i Corsi di studio, la Scuola di Medicina, le Scuole di Specializzazione e i Corsi di dottorato di ricerca provvedono in autonomia al rinnovo degli Organi collegiali e monocratici, tenendo conto della rappresentanza studentesca e del personale tecnico amministrativo ove stabilito dallo Statuto.
2. Ove non diversamente stabilito negli articoli successivi, si applicano le disposizioni generali, di cui al Titolo III in materia di elezioni.

### **Art. 36 - Dipartimenti**

1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa formata dal personale docente, anche a tempo determinato, che vi afferisce e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca e le attività didattiche e formative dell'Ateneo con autonomia gestionale e di budget. Il Dipartimento svolge la propria attività nell'ambito di uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei, per metodo o per finalità di ricerca, e coerenti alle esigenze didattiche dei Corsi di studio attivati.
3. La proposta di costituzione di un Dipartimento, da presentare al Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritta da almeno 35 docenti, fra i professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo, anche a tempo determinato.
4. La proposta deve essere accompagnata da un progetto che illustri le finalità scientifiche e didattiche che si intendono perseguire. Nella proposta devono essere indicati:
  - a. la denominazione;
  - b. l'elenco dei professori e ricercatori proponenti;
  - c. l'elenco dei settori scientifico-disciplinari nell'ambito dei quali il Dipartimento intende svolgere la propria attività di ricerca, corredato da una relazione che ne attesti l'omogeneità rispetto al metodo o alla finalità scientifica.
  - d. l'individuazione del personale tecnico-amministrativo, gli spazi e le attrezzature necessarie per l'avvio del Dipartimento, con l'indicazione dell'eventuale trasferimento da altre strutture dell'Ateneo.
5. Ogni professore e ricercatore, ai sensi dell'art. 35, comma 2, afferisce ad un solo Dipartimento che include il suo settore scientifico-disciplinare fra quelli di propria pertinenza. I Professori e ricercatori che prendono servizio ex novo presso l'Ateneo, afferiranno di diritto al Dipartimento che ha bandito la procedura concorsuale.
6. Nel caso in cui un docente voglia modificare la propria afferenza, può presentare una nuova richiesta anche in corso d'anno, garantendo lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche presso il Dipartimento di provenienza, senza soluzione di continuità. Su tale richiesta il Dipartimento accogliente deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni. La nuova afferenza decorre dall'inizio del mese successivo alla deliberazione del Dipartimento, qualora favorevole oppure del Senato Accademico nel caso previsto dall'art. 35, comma 2, dello Statuto di Ateneo.
7. Il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni a cui affidare lo svolgimento di attività istruttorie e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse.

Le Sezioni sono responsabili di identificare e coordinare i rispettivi programmi di ricerca, di favorire l'interdisciplinarietà all'interno sia del Dipartimento che dell'Ateneo, nonché con le realtà culturali esterne, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Docente e Ricercatore e delle strategie e delle linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e dalla governance di Ateneo.

Le Sezioni sono istituite con deliberazione del Consiglio di Dipartimento che ne definisce: la denominazione, i professori e ricercatori afferenti.

Il Regolamento di Dipartimento, di cui al successivo comma 8 definisce le attività e le iniziative scientifiche che il Consiglio di Dipartimento può delegare alle stesse con specifica deliberazione.

Le Sezioni organizzano autonomamente lo svolgimento delle attività di loro competenza. Gli organi della Sezione sono:

- a. il Coordinatore di Sezione, eletto dal Consiglio di Sezione tra i Docenti di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora non si consegua l'elezione dopo tre votazioni, la sezio-

- ne non viene attivata. Il Coordinatore dura in carica tre anni. Al Coordinatore possono essere assegnate apposite funzioni, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo.
- b. il Consiglio di Sezione è composto dai Professori e dai Ricercatori afferenti al Dipartimento, che fanno richiesta di adesione.
8. Ciascun Dipartimento adotta un proprio Regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente. In particolare, il Regolamento definisce:
- a. la sede amministrativa e le eventuali ulteriori sedi operative;
  - b. il numero dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio, nel Consiglio di Dipartimento, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, con arrotondamento all'unità superiore;
  - c. le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del Consiglio di Dipartimento;
  - d. il numero, uguale per ciascuna componente e non superiore a cinque, dei rappresentanti degli studenti e dei docenti da designare nella Commissione paritetica (docenti-studenti)
  - e. le modalità di costituzione della Giunta di Dipartimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto di Ateneo e le funzioni che il Consiglio di Dipartimento prevede di delegare alla stessa.
9. Ogni Dipartimento può essere individuato come referente unico, principale o associato per i corsi di studio in base alla percentuale di crediti riferiti agli insegnamenti previsti nel corso di studio ed erogati dai docenti (professori e ricercatori) afferenti al dipartimento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, dello Statuto. Dal totale dei CFU del corso di studio e dalla corrispondente percentuale vanno esclusi quelli attribuiti alla prova finale, agli stages, all'ambito a scelta libera, ai tirocini qualora non sia prevista l'attribuzione a un docente.
10. L'individuazione del Dipartimento come referente unico, principale o associato ha validità per almeno un triennio ed è soggetta a verifica periodica da parte del Dipartimento stesso. Il risultato della verifica va comunicato all'Ufficio competente dell'Amministrazione Centrale per gli adempimenti conseguenti.
11. Le norme che regolano le responsabilità patrimoniali e le procedure amministrativo-contabili del Dipartimento, in quanto unità di gestione, sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

### **Art. 37 - Elezione del Direttore di Dipartimento**

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione plenaria, secondo le modalità previste dall'art. 38 dello Statuto di Ateneo, ed è scelto tra i professori di prima o di seconda fascia, di ruolo a tempo pieno.
2. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano del Consigli di Dipartimento, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore in carica.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto è costituito un seggio composto da tre docenti.
4. Al termine delle votazioni, accertato che abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i componenti del seggio provvedono alle operazioni di scrutinio.
5. Il verbale delle operazioni di voto e scrutinio deve essere trasmesso al Rettore, entro i due giorni lavorativi successivi.
6. Il Direttore di Dipartimento svolge le funzioni stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento.



**Art. 38 - Corsi di studio e Consigli di Corso**

1. I corsi di studio di cui all'art. 43 dello Statuto di Ateneo, sono istituiti e regolati secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dei Corsi di studio sono stabilite dal Regolamento di Dipartimento.
3. Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Corso è composto dai professori e ricercatori universitari titolari di insegnamenti loro affidati nella programmazione didattica e da una rappresentanza elettiva degli studenti del Corso di studio gestito dal Consiglio, pari al quindici per cento dei professori e ricercatori universitari afferenti al corso stesso.
4. In caso di mancata elezione della rappresentanza degli studenti nei Corsi di studio, parteciperanno alle riunioni gli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento, nella misura del 15% dei professori e ricercatori universitari afferenti al Corso di Studio.
5. Il Presidente può invitare a partecipare ai Consigli di Corso, a mero titolo consultivo, professori e ricercatori di altri Atenei e professori a contratto che svolgono l'insegnamento nel corso di studio o che sono responsabili di attività didattiche comunque svolte specificamente per i Corsi di studio facenti capo al Consiglio.
6. I professori e i ricercatori dell'Ateneo sono componenti a tutti gli effetti dei Consigli di Corso di Studio nei quali svolgono un insegnamento. Un docente il cui insegnamento è mutuato da altro Corso di Studio potrà optare per un solo Consiglio di Corso di Studio. In questo caso potrà partecipare agli altri Consigli di Corso senza diritto di voto e la sua presenza non verrà computata nel calcolo del quorum.
7. Le norme che disciplinano il funzionamento delle riunioni, in seduta plenaria o in composizione limitata, sono stabilite dal Regolamento di funzionamento del corso di studio; fino all'adozione del Regolamento sono applicabili le disposizioni del Regolamento di funzionamento del Dipartimento e/o del Senato Accademico ove compatibili.

**Art. 39 - Elezione del Presidente di Consiglio di Corso**

1. Il Presidente di Consiglio di Corso è eletto dal Consiglio di Corso nella composizione plenaria, tra i professori di ruolo, a tempo pieno. Il Presidente è eletto con le stesse modalità previste per il Direttore di Dipartimento.
2. L'elezione del Presidente del Corso è indetta dal Decano del Consiglio di Corso almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto è costituito un seggio composto da tre componenti scelti tra il personale docente e tecnico amministrativo della struttura. Il Presidente del seggio è individuato tra il personale docente.
4. Al termine delle votazioni, accertato che abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i componenti del seggio provvedono alle operazioni di scrutinio.
5. Il verbale delle operazioni di voto e scrutinio deve essere trasmesso al Rettore, entro i tre giorni lavorativi successivi.

**Art. 40 - Scuola**

1. La Scuola, ove istituita, assicura il coordinamento della gestione didattica di tutti i corsi di studio ad essa afferenti, in collaborazione con i Dipartimenti e i Corsi di studio coinvolti.
2. Il funzionamento della Scuola è disciplinato da apposito regolamento.



**Art. 41 - Elezione del Presidente della Scuola**

1. Il Presidente della Scuola è eletto da tutti i docenti dei Dipartimenti referenti, principali e associati, che svolgono compiti didattici nei corsi di studio gestiti dalla Scuola e dai rappresentanti elettivi degli studenti nei medesimi corsi di studio.
2. Il Presidente è un professore di ruolo, a tempo pieno, eletto con le stesse modalità del Direttore Dipartimento.
3. L'elezione del Presidente della Scuola è indetta dal Decano del corpo accademico della Scuola, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
4. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto è costituito un seggio composto da tre docenti
5. Al termine delle votazioni, accertato che abbia votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i componenti del seggio provvedono alle operazioni di scrutinio. Il verbale delle operazioni di voto e scrutinio deve essere trasmesso al Rettore, entro i due giorni lavorativi successivi.
6. Il Presidente della scuola svolge le funzioni stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di funzionamento della Scuola.

**Art. 42 - Ripartizione competenze Dipartimenti/Corsi di studio/Scuola**

1. Al fine di rendere celeri, efficienti ed efficaci i procedimenti amministrativi che coinvolgono Dipartimenti, corsi di studio e Scuola, con apposita deliberazione del Senato Accademico, previa deliberazione degli Organi Collegiali delle strutture interessate, vengono ripartite le competenze tra le predette strutture.

**Art. 43 - Scuole di Specializzazione**

1. Le Scuole di Specializzazione sono strutture didattiche istituite ai sensi della vigente normativa e dello Statuto di Ateneo, sia quelle che hanno sede amministrativa presso l'Ateneo, sia quelle in forma aggregata.
2. L'organizzazione didattica ed il funzionamento della Scuola sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.
3. Le Scuole di specializzazione dell'area medica afferiscono alla Scuola di Medicina.
4. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai professori e ricercatori universitari titolari di insegnamenti loro affidati nella programmazione didattica e da una rappresentanza elettiva degli specializzandi, non superiore a due, ove non diversamente stabilito. Gli specializzandi eletti restano in carica due anni.
5. Il Presidente della Scuola di Medicina, o in assenza i Direttori delle Scuole di Specializzazione, indice, almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle Scuole. Il Presidente della Scuola di Medicina può delegare ai Direttori delle Scuole di Specializzazione l'indizione delle elezioni degli specializzandi, all'interno dei Consigli delle Scuole di specializzazione stesse.
6. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi regolarmente iscritti.
7. In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze studentesche o qualora gli specializzandi eletti perdessero lo status di specializzandi in corso di mandato, il Consiglio si intende validamente costituito anche senza la predetta rappresentanza.
8. Il Presidente della Scuola di Medicina, almeno tre mesi della scadenza del mandato di Direttore della Scuola di specializzazione, indice le elezioni per i Direttori delle Scuole di Specializzazione.



**Art. 44 - Dottorati di ricerca**

1. I dottorati di ricerca sono istituiti ai sensi dello Statuto di Ateneo.
2. L'organizzazione didattica ed il funzionamento dei dottorati di ricerca sono disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.

**Art. 45 - Elezione del Direttore di Scuola di Specializzazione e del Coordinatore di Dottorato di ricerca**

1. Il Direttore di Scuola di Specializzazione e il Coordinatore di Dottorato sono eletti dai rispettivi Consigli, tra i professori e i ricercatori di ruolo, a tempo pieno che ne fanno parte.
2. Le elezioni sono indette almeno tre mesi prima dal Decano della Scuola e del Collegio dei docenti e si svolgono con le stesse modalità del Presidente di Corso, ove compatibili.

**Art. 46 - Centri di Servizi**

1. I Centri di Servizi sono istituiti ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di Ateneo, sono unità di gestione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca e dell'amministrazione dell'Ateneo.
2. Il Regolamento di ciascun Centro prevede, in particolare:
  - a. la denominazione
  - b. le specifiche finalità e competenze;
  - c. gli organi, la loro composizione e la loro durata in carica;
  - d. le risorse utilizzabili.

**Art. 47 - Centri di ricerca**

1. I Centri di Ricerca sono istituiti con le modalità indicate dall'art. 62 dello Statuto di Ateneo.
2. La proposta di costituzione di un nuovo centro di ricerca, sottoscritta da almeno cinque docenti afferenti a uno o più Dipartimenti, deve illustrare le specifiche finalità ed attività scientifiche per cui se ne chiede l'istituzione. Tale proposta deve essere presentata al Rettore congiuntamente al Regolamento di funzionamento del Centro che deve prevedere, in particolare:
  - a. la denominazione, la sede e l'indicazione del Dipartimento di afferenza;
  - b. le specifiche finalità ed attività scientifiche;
  - c. le modalità di adesione, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 3;
  - d. gli organi e le loro competenze;
  - e. le fonti di finanziamento;
  - f. i locali e le attrezzature a disposizione del Centro.
3. Sono soggetti aderenti al Centro tutti i professori e ricercatori, anche esterni all'Ateneo, che ne hanno proposto l'istituzione ed individuati nel decreto rettorale istitutivo del Centro. Successivamente all'istituzione possono aderire al Centro altri professori o ricercatori universitari, previa richiesta, sulla quale si esprime il Consiglio scientifico. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea degli aderenti si riunisce ogni tre anni per la designazione del Consiglio scientifico del Centro ed in caso di cessazione dei componenti già designati, al fine della loro sostituzione. Si riunisce inoltre ogni volta che il Direttore del Centro lo ritenga utile per discutere materie di interesse del Centro, che non siano di competenza del Consiglio scientifico. Nelle riunioni dell'assemblea degli aderenti, i soggetti esterni all'Ateneo partecipano con voto esclusivamente consultivo.
4. Sono Organi del Centro di ricerca il Consiglio Scientifico ed il Direttore Scientifico.



- a. Il Consiglio scientifico è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i professori e ricercatori membri del Centro. E' nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni.
  - b. Il Direttore scientifico è eletto dal Consiglio scientifico tra i professori di prima fascia, professori di seconda fascia e ricercatori dell'Università aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso. E' nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro, la durata del mandato coincide con quella del Consiglio scientifico.
5. La gestione amministrativa e contabile dei Centri è di competenza del Dipartimento a cui afferiscono.
  6. L'afferenza di un Centro può essere modificata su proposta del Consiglio Scientifico e successiva deliberazione del nuovo Dipartimento di afferenza. La modifica di afferenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 48 - Centri Speciali**

1. I Centri speciali sono istituiti con le modalità indicate dall'art. 65 dello Statuto di Ateneo.
2. Sono soggetti aderenti al Centro tutti i professori e ricercatori dell'Ateneo che ne hanno proposto l'istituzione ed individuati nel decreto rettorale istitutivo del Centro: il decreto istitutivo dispone anche in merito alla gestione amministrativa contabile del centro.
3. La struttura e le modalità di funzionamento dei Centri speciali sono disciplinate con apposito regolamento.

### **TITOLO V – COMMISSIONI DI DISCIPLINA**

#### **Art. 49 - Commissione di disciplina per gli studenti**

1. La Commissione di disciplina per gli studenti è composta dal Rettore, o da un suo delegato, con la funzione di Presidente e da due professori o ricercatori di ruolo designati dal Senato Accademico e da uno studente individuato tra i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico.
2. La Commissione ha funzioni istruttorie e consultive e opera su impulso e richiesta del Rettore, al quale spetta l'adozione del provvedimento finale.
3. Il mandato dei componenti della commissione è triennale e non è immediatamente rinnovabile. La Commissione si avvale del supporto operativo dell'ufficio preposto alla gestione delle carriere degli studenti: partecipa ai lavori, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile del competente ufficio individuato dal Direttore Generale.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti. I componenti decadono di diritto dall'incarico, nei casi di cessazione del rapporto di impiego per il personale docente o di ottenimento del titolo di studio per gli studenti.
5. Le cause di astensione e di ricusazione dei componenti della Commissione sono quelle previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione, da formularsi per iscritto, decide insindacabilmente il Presidente, sentito il ricusato. Se il ricusato è il Presidente, sull'istanza decide il Senato Accademico.
6. La Commissione di disciplina è convocata per iscritto dal Presidente; la convocazione è inviata per conoscenza, quale notifica di avvio del procedimento, all'interessato.
7. La Commissione di disciplina emette la decisione entro 90 giorni dalla data di avvio del procedimento.



8. L'interessato ha diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie fino a 30 giorni dopo la comunicazione di avvio del procedimento.
9. La Commissione, conclusa la fase istruttoria e comunque decorso il termine di cui al comma precedente, dispone l'audizione dell'interessato e di altri soggetti, da comunicarsi con un preavviso di almeno 10 giorni. L'interessato ha facoltà di intervenire personalmente, nonché di farsi assistere da un procuratore.
10. Delle riunioni della Commissione viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e da tutti i suoi componenti.
11. Al termine della fase istruttoria, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento da assumere e trasmette quindi al Rettore la sua relazione conclusiva. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le decisioni della Commissione devono essere comunicate per iscritto all'interessato entro 15 giorni dalla data della seduta nella quale sono state adottate.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 50 - Entrata in vigore e modifiche**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Senato Accademico con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.